

TITOLO PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL WHISTLEBLOWING

SIGLA PG-10-01

REVISIONE 01

RISERVATEZZA 1

DATA 13-12-2023

**REDAZIONE
IL COMPLIANCE OFFICER**

**APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
IL DIRETTORE GENERALE**

**ENTRATA IN VIGORE
17-12-2023**

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2.1 DOCUMENTI INTERNI.....	3
2.2 DOCUMENTI NORMATIVI.....	3
2.3 DOCUMENTI GUIDA	4
3. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	4
4. TIPOLOGIE DI IRREGOLARITÀ OGGETTO DI SEGNALAZIONE	4
5. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
6. CANALI E MODALITÀ PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI.....	6
7. AZIONI SUCCESSIVE AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE	7
8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	9
9. POSSIBILITÀ DI SEGNALAZIONE ESTERNA	9
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI.....	10
11. TUTELE PREVISTE A FAVORE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	10
12. POSSIBILITÀ DI DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	11
13. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA	12
ALLEGATO 1.....	13

NOTA: nel presente documento non sono evidenziate le parti modificate, in quanto trattasi di revisione generale.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di informare il personale circa le modalità di applicazione definite da ACCREDIA del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowers" o informatori).

In particolare la presente procedura si pone l'obiettivo di tutelare pienamente coloro che in buona fede segnalano atti illeciti conosciuti nel contesto lavorativo di appartenenza, dal momento che, come indicato al Considerando n. 1 della Direttiva UE 1937 del 2019, *"chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale".*

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 DOCUMENTI INTERNI

- RG-07 "Codice Etico e di Condotta di ACCREDIA", nella versione vigente;
- RG-17 "Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231", nella versione vigente;
- Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione redatto da ACCREDIA su base volontaria ed allegato al Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo, nella versione vigente;
- PG-10 "Gestione dei reclami e segnalazioni", nella versione vigente.

2.2 DOCUMENTI NORMATIVI

- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

- Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (UE) N. 2016/679 (GDPR) e d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2.3 DOCUMENTI GUIDA

La presente procedura considera anche le indicazioni contenute nei seguenti autorevoli documenti emessi dalle relative organizzazioni a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023:

- Linee Guida di ANAC del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- Linee Guida di Confindustria del 27 ottobre 2023 "NUOVA DISCIPLINA "WHISTLEBLOWING"-GUIDA OPERATIVA PER GLI ENTI PRIVATI".

3. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le categorie di persone che possono avvalersi del diritto di presentare segnalazioni possono essere le seguenti:

- a) tutti i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze di ACCREDIA con contratto di apprendistato, a tempo determinato e indeterminato, anche nel periodo di prova;
- b) le persone che sono state selezionate per colloqui di lavoro e che non hanno superato tale fase, le quali possono essere venute a conoscenza di eventuali circostanze illecite apprese nella fase di selezione;
- c) i lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno rapporti continuativi con ACCREDIA (ad esempio Ispettori, Esperti Tecnici, ecc...);
- d) i lavoratori o i collaboratori alle dipendenze di organizzazioni che forniscono beni o servizi ad ACCREDIA (es. ditte appaltatrici);
- e) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso ACCREDIA;
- f) gli stagisti;
- g) i Componenti degli Organi Istituzionali di ACCREDIA;
- h) i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con ACCREDIA e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni nel corso del rapporto stesso.

La procedura non riguarda invece gli utenti esterni delle attività gestite da ACCREDIA, che possono effettuare segnalazioni nelle altre modalità previste dalle procedure in vigore per reclami e segnalazioni.

4. TIPOLOGIE DI IRREGOLARITÀ OGGETTO DI SEGNALAZIONE

La presente procedura fa riferimento, come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo di ACCREDIA, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò implica che la segnalazione relativa al whistleblowing può riguardare sia violazioni alla legge che atti contrari alle regole interne che ACCREDIA ha adottato in autonomia (es. Codice Etico e di Condotta, Regolamenti, contratti in vigore, buone prassi, ecc...).

In tale ambito, possono essere oggetto di segnalazione le seguenti violazioni se le stesse ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ACCREDIA:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro e riferibili allo stesso;
2. violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo di ACCREDIA, Codice Etico e di Condotta, Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione;
3. violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;
4. altri comportamenti attivi od omissivi riferibili al contesto lavorativo e che possono ledere l'interesse pubblico, l'integrità o la reputazione di ACCREDIA.

Le disposizioni della presente procedura non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria;
- alle segnalazioni riferite a violazioni in materia di sicurezza nazionale.

La presente procedura è orientata a fornire protezione solo alle persone che effettuano segnalazioni in buona fede. Infatti, come indicato al Considerando n. 32 della Direttiva UE 1937/2019, *"per beneficiare della protezione della direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano sono veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione"*.

5. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

ACCREDIA ha individuato nell'OdV (con esclusione del componente con la qualifica di compliance officer) il destinatario delle segnalazioni in materia di whistleblowing, a cui è stato assegnato uno specifico incarico, debitamente formalizzato per il ruolo di gestore delle segnalazioni, considerato il fatto che l'OdV già possiede i requisiti richiesti dalla disciplina in esame che, come previsto anche dal Decreto è parte integrante del Modello Organizzativo 231, sulla cui osservanza l'OdV è chiamato a vigilare.

Le segnalazioni oggetto della presente procedura sono ricevute dal Presidente dell'OdV di ACCREDIA che ha l'obbligo di darne immediata comunicazione anche agli altri Componenti dell'OdV, nell'ambito di una riunione collegiale nel corso della quale esaminare la segnalazione stessa.

6. CANALI E MODALITÀ PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- in forma scritta mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'OdV;
- in forma orale, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Presidente dell'OdV;

In merito al contenuto della segnalazione, è opportuno che il segnalante indichi con precisione le seguenti circostanze:

- le proprie generalità, la tipologia di rapporto con ACCREDIA e i propri dati di contatto;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Per la formalizzazione della segnalazione, il segnalante può utilizzare il modulo MD-10-02, disponibile sul sito web di ACCREDIA nella sezione "Segnalazioni whistleblowing".

Le segnalazioni a mezzo raccomandata devono essere spedite all'attenzione del Presidente dell'OdV all'indirizzo **Studio Legale e Commerciale Montemarano, Via di Santa Costanza 27 – 00198 Roma**.

La segnalazione dev'essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima la sezione A del modulo MD-10-02 contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia di un documento di identità (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "dati anagrafici del segnalante"); nella seconda, la sezione B del modulo MD-10-02 relativa all'oggetto della segnalazione (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "oggetto della segnalazione"); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Gli appuntamenti per un incontro personale con il Presidente dell'OdV possono essere fissati contattando il seguente numero telefonico **+39 0686215861**. Il colloquio personale potrà poi essere in presenza, telefonico o in video-collegamento ed avverrà di regola entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di incontro personale, in presenza o mediante collegamento a distanza, essendo tali incontri non registrati, il Presidente dell'OdV predispone un verbale dell'incontro che viene controfirmato dal segnalante, che ne riceve una copia.

Se la riunione a distanza in piattaforma viene invece registrata, previo consenso del segnalante, al medesimo viene inoltrato il video prodotto in automatico dalla piattaforma utilizzata per il web meeting.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal gestore individuato da ACCREDIA e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (ad esempio esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa dev'essere trasmessa dalla funzione ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Presidente dell'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante se individuabile.

7. AZIONI SUCCESSIVE AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Ricevuta la segnalazione, il Presidente dell'OdV provvede secondo le seguenti modalità:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) rilascia al segnalante apposita informativa sul trattamento dei dati personali;
- c) mantiene i contatti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) stabilisce gli approfondimenti e gli interventi necessari a seguito delle segnalazioni ricevute;
- e) fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione.

In particolare, una volta ricevuta la segnalazione, il Presidente dell'OdV con il supporto degli altri Componenti procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta. Durante tale fase, è necessario che il gestore della segnalazione valuti la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

La segnalazione si considera procedibile se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna, vale a dire che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della stessa rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

La segnalazione si considera ammissibile se risultano chiare le informazioni relative a:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'OdV valuterà in particolare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione di ACCREDIA un comportamento che pone a rischio la sua attività o i terzi, e non una mera lamentela;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato da ACCREDIA, o addirittura dall'Autorità Giudiziaria Competente;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

L'OdV, valutata la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato da ACCREDIA o dall'Autorità Giudiziaria Competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone comunque il segnalante.

Allo stesso modo il Presidente dell'OdV contatterà il segnalante qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Il Presidente dell'OdV, poi, dopo essersi consultato con gli altri Componenti dell'OdV, procederà all'archiviazione della

segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Si considerano inammissibili le segnalazioni nei seguenti casi:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la loro comprensione ai Componenti dell'OdV;
- produzione di sola documentazione senza la descrizione della segnalazione vera e propria di violazioni, salvo il caso in cui dalla documentazione ricevuta non si evinca il corretto svolgimento dei fatti e il soggetto autore dell'illecito.

In difetto dei requisiti di procedibilità e ammissibilità, l'OdV provvede ad archiviare la segnalazione, conservando evidenza della tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Se la segnalazione è procedibile e ammissibile, l'OdV assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

A tale scopo, ACCREDIA, in ossequio ai principi generali di autonomia e indipendenza dell'OdV riconosciuti dal Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo, riconosce all'OdV la facoltà di ricorrere alla collaborazione con tutte le funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e documenti, nonché quella più generale di utilizzare tutti i poteri attribuiti all'OdV dal Modello stesso, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01. In tale circostanza al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, l'OdV deve procedere ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Presidente dell'OdV di concerto con gli altri Componenti può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni e dandone comunicazione scritta al segnalante;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi e funzioni interne competenti per i relativi interventi, di regola nella persona del Direttore Generale, con possibilità, a seconda del contenuto della segnalazione, di informare altre figure dell'ente.

All'OdV, non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

In merito al termine del tre mesi per il riscontro al segnalante, non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata. In tal caso, al segnalante saranno comunicati gli esiti finali dell'istruttoria entro un termine massimo di sei mesi dalla conclusione della stessa.

L'OdV dovrà mantenere un registro delle segnalazioni ricevute e che siano state valutate come fondate e redigere un verbale in cui vengano annotate le motivazioni dei provvedimenti assunti.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del segnalante e di eventuali facilitatori e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dal segnalante stesso, a persone diverse dai Componenti dell'OdV, che a loro volta sono autorizzate a trattare tali dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ai segnalanti e ai facilitatori sarà inviata opportuna informativa sul trattamento dei dati personali (si veda Allegato 1).

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

9. POSSIBILITÀ DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il soggetto/persona segnalante può avvalersi, oltre che del canale interno, anche del canale esterno messo a disposizione da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione nel caso in cui:

- a) non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme alle disposizioni di legge;
- b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione ad ANAC si effettua tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla stessa ANAC oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. L'ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.anticorruzione.it.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Presidente dell'OdV, per la stessa, previo consenso della persona segnalante, si applicano le disposizioni riportate al § 6.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. TUTELE PREVISTE A FAVORE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione per effetto della segnalazione effettuata. I comportamenti ritorsivi, inoltre, costituiscono grave illecito disciplinare e pertanto sono sanzionati da ACCREDIA, previa indicazione anche da parte dell'OdV.

Il divieto di comportamenti ritorsivi si applica anche nei confronti dei "facilitatori" del segnalante, vale a dire le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo, nonché delle persone che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da un vincolo di affetto stabile o di parentela fino al quarto grado, nonché infine dei colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Si considerano ritorsioni, a titolo non esaustivo, le seguenti misure:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Eventuali comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante e dei facilitatori e delle altre persone tutelate (es. quelle che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo, nonché delle persone che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da un vincolo di affetto stabile o di parentela fino al quarto grado), sono sanzionati secondo i criteri definiti nel Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo di ACCREDIA, che recepiscono le possibili sanzioni previste da ANAC per violazione della legge sul whistleblowing.

Il segnalante perde la protezione qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile, nonché in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, del CCNL applicato e del Regolamento Interno del Personale di ACCREDIA.

12. POSSIBILITÀ DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante ha la facoltà di procedere alla divulgazione pubblica delle circostanze che potrebbero integrare violazioni oggetto di segnalazione in uno dei seguenti casi:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini di legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per "divulgazione pubblica" si intende, in base al Decreto, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

13. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura viene approvata dal Consiglio Direttivo ed il testo originale viene archiviato a cura della Compliance Officer nell'area del server relativa alla documentazione del sistema di gestione 231.

Prima di essere posta in approvazione, il Direttore Generale insieme al Responsabile dell'Area Legale, procedono ad informare nell'ambito di un incontro dedicato le rappresentanze sindacali in merito all'adozione della procedura e delle successive revisioni, a cui sarà inviata prima dell'effettuazione dell'incontro una bozza della procedura stessa.

La procedura viene pubblicata sul sito web di ACCREDIA in apposita sezione "Whistleblowing" e sul portale Zucchetti accessibile al personale dipendente di ACCREDIA.

ACCREDIA organizza inoltre specifiche attività di formazione e aggiornamento del proprio personale interno allo scopo di illustrare il contenuto del D. Lgs. 24/2023 e della presente procedura, che saranno tenute dall'OdV.

ALLEGATO 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il "**GDPR**"), ACCREDIA (di seguito la "**Società**") fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali (di seguito i "**Dati**") effettuato in relazione al servizio di segnalazione secondo il D.Lgs. 24/2023.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del loro trattamento è ACCREDIA – l'Ente Italiano di Accreditamento, che ha sede legale in Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma (Italia)., e-mail privacy@accredia.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@accredia.it.

DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA, NATURA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati trattati nella gestione della segnalazione sono:

- dati di contatto, identificativi o recapiti rilasciati dal segnalante;
- Informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) sul segnalato contenute nella segnalazione o acquisite in corso di istruttoria;
- Informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) relative a terzi che possono essere inserite nella segnalazione e nei documenti eventualmente allegati o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

1. Gestione delle segnalazioni (accertamento dei fatti oggetto della segnalazione). La base giuridica del trattamento è l'obbligo normativo previsto dal decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023;
2. Gestione di eventuali procedimenti disciplinari fondati in tutto o in parte sulla segnalazione. Al fine di garantire il diritto di difesa del segnalato, le informazioni contenute nella segnalazione potranno essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali elementi di riscontro esterno, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del denunciato. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, in questo caso il suo mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere nei confronti del segnalato.

I dati personali identificativi del segnalante sono trattati e archiviati in modo da essere visibili esclusivamente all'organismo preposto alla gestione della segnalazione. La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

DESTINATARI DEI DATI

I dati potranno essere condivisi con:

- 1) Organismo di Vigilanza, se presente, della società per i soli dati del segnalante;
- 2) dipendenti interni al Titolare o soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità per i dati oggetti della segnalazione;
- 3) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, ossia soggetti che cooperano con la Società per il perseguimento delle finalità di cui sopra.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I suoi dati verranno trattati in Italia, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali. Qualora fosse da Lei richiesto un trattamento da eseguire al di fuori del territorio nazionale, i dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio italiano; in tal caso Le verrà fornita apposita informativa.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali relativi alle segnalazioni e la relativa documentazione vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l'origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l'accesso agli stessi, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all'Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere ai contatti del Titolare del Trattamento sopra riportati.